

Responsabilità solidale del committente: siamo tutti esattori?

Di Luca Vitali

Sono molto precisi i proclami da parte del Governo pro tempore sulla lotta in-defessa e senza quartiere all'evasione fiscale, fonte inesauribile di consenso e di introiti putativi per l'erario che, così, può appostare a bilancio, magari, ulteriori spese.

La lotta all'evasione è un fine condiviso a cui tendere, ma è sempre e comunque un'attività che la società civile demanda allo Stato in quanto apparato, così come la sicurezza, la giustizia, l'ordine pubblico e la cura di interessi generali che ne rappresentano i compiti primi e primari.

Da anni, però si assiste ad una strisciante delega con cui lo Stato tenta di spogliarsi delle funzioni che i cittadini e contribuenti pagano per addossarle loro, a vario modo ingrossando le incombenze burocratiche delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori in generale, destinatari degli obblighi mascherati sempre a vario titolo.

Da ultimo, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 214 (cd. decreto fiscale, in conversione in Parlamento) conferma tale slittamento di oneri a carico del contribuente aggravando ulteriormente la posizione del committente solidalmente obbligato alle ritenute fiscali (art. 4, che introduce il nuovo articolo 17-bis nel D.L.vo n. 241/1997), e reintroducendo la previsione della responsabilità solidale del committente per le ritenute versate dalle imprese ai lavoratori, obbligo che era previsto nell'ordinamento dal 2006 e poi espunto dal D.Lgs. n. 175 del 2014.

La norma aggrava non poco quella che è la disciplina generale della solidarietà in materia di appalto dettata dall'articolo 29 del D.LGS 276/2003, che già prevede un severissimo regime di solidarietà inderogabile, senza limiti quantitativi o di opera e fino al secondo anno successivo nella gestione dell'appalto. In forza di tale norma, come noto, il committente (imprenditore o datore di lavoro, anche aggiudicatario di appalto pubblico) è obbligato in solido con l'appaltatore – nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori – alla corresponsione verso i lavoratori occupati nell'esecuzione del contratto di tutti i trattamenti retributivi, contributi, previdenziali ed assicurativi, senza beneficio di preventiva escussione del datore di lavoro tenuto ai versamenti.

La platea di soggetti con cui il committente è obbligato in solido è stata estesa anche ai subfornitori relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Luca Vitali è Avvocato Giusla-vorista Studio Consulex Ma-cerata

254/2017 che, per l'occasione, supera anche ogni obiezione circa l'impossibilità di interpretare in via analogica una norma speciale che impone una responsabilità per altri, in deroga alla generale disciplina della responsabilità civile. In particolare la Corte Costituzionale dimostra di approvare in pieno la linea del legislatore e, anzi, segna la linea interpretativa della politica di tutela giuslavoristica da accordare ai lavoratori impegnati in fasi di produzione di lavorazioni decentrate.

E, difatti, così motiva:

La ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento [...] In tal senso venendo anche in rilievo la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto.

È così definitivamente superato il precedente contrasto interpretativo sorto in seno alla Corte di Cassazione circa l'estensibilità della responsabilità o meno all'ambito del contratto di sub-fornitura.

Con l'ultimo intervento legislativo, in corso di conversione in legge, il governo ha previsto che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato – comprese quelle per le addizionali regionali e comunali – operate dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto, siano versate a sua cura e responsabilità all'erario, come fosse una sorta di sostituto del sostituto d'imposta.

Questa nuova previsione si applica in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio da parte di soggetto sostituto d'imposta e residente, compresi gli enti pubblici ed i condomini, ad esclusione di privati non esercenti impresa commerciale, arte o professione (art. 23 DPR 600/1973).

Va anche sottolineato che, in sede di prima interpretazione, deve ritenersi che l'oggetto della disposizione riguardi l'esecuzione in conto terzi di un'opera o un servizio, poiché il comma 2 reca l'inciso "o affidataria". L'ambito applicativo, dunque, non pare limitato ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi anche i contratti non nominati o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Questa interpretazione estensiva è anche supportata dai principi espressi dalla Corte Costituzionale che, come visto, ha esteso a tutti i lavoratori della filiera il beneficio della solidarietà.

La procedura non è delle più semplici e prevede un aggravio burocratico non da poco, che si somma all'obbligo giuridico già di per sé molto gravoso e stringente. Entro i 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza per il versamento delle ritenute, le imprese della filiera che partecipano all'appalto debbono far pervenire al committente – che deve avere previamente comunicato i dati del conto corrente dedicato – via PEC l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il loro codice fiscale, impiegati direttamente nel mese precedente nell'opera e nel servizio affidato, con il dettaglio delle ore prestate da ognuno di essi, e l'ammontare

della retribuzione corrisposta per tale attività, nonché tutti i dati necessari per verificare la correttezza dei calcoli per operare il versamento del F24. Entro lo stesso termine, l'impresa obbligata al versamento delle ritenute dovrà anche versare al committente le somme necessarie per onorare il pagamento all'erario. La disposizione prevede espressamente che l'invio di tali dati è previsto: «al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese».

L'obbligo di verifica è espressamente previsto, dunque, e non è difficile pensare che la giurisprudenza lo aggraverà ritenendolo collegato ad un onere di controllo della filiere addossato al committente che diviene così una sorta di articolazione locale dell'Agenzia delle entrate.

Ad ulteriore aggravio della pressione sul committente, l'art. 17-bis prevede il divieto di operare compensazioni nel modello F24 con i crediti del committente stesso verso l'erario.

Ricade, quindi, nella responsabilità del committente l'omesso o ritardato versamento delle ritenute fiscali nei limiti di quanto ricevuto dalle appaltatrici se ha correttamente adempiuto al proprio onere di comunicare il conto corrente dedicato al pagamento e se ha sospeso i pagamenti verso le imprese inadempienti. Diversamente, la norma prevede una responsabilità del committente verso l'erario per l'intero. Il Committente ha facoltà, ed è suo onere dunque, di sospendere i pagamenti di quanto dovuto alle appaltatrici che non comunicano o non anticipano la provvista per il versamento.

A questo punto, vale la pena porsi una prima questione. Il committente non solo opera la riscossione dell'Irpef per tutta la filiera, ma è anche in grado di verificare, ancorché grossolanamente, se il corrispettivo offerto ai lavoratori è coerente con l'imponibile Irpef e contributivo.

Le imprese maggiori, per seguire tutta la complessa procedura dovranno aumentare presumibilmente il personale o i costi comunque per professionisti dedicati, e così, verificando, potrebbe scegliere di eccepire il problema al sub-fornitore oppure no.

La questione sarà solo di opportunità poiché le imprese con appalti importanti imporranno a tutti i sub appaltatori una fideiussione bancaria a prima richiesta e potranno decidere, confidando sulla fideiussione, se conviene o meno contestare loro la mancata regolarità, e così non pagare il sub-appaltatore.

Le imprese minori, però, avranno un impatto devastante. Si aggraverà l'onere burocratico a danno dei lavoratori già in forza perché difficilmente si assumeranno nuove risorse per tali ulteriori gravosi adempimenti.

Qualora i sub-fornitori non abbiano prestato fideiussione, poi, questi potrebbero vedersi congelare i pagamenti dal committente che potrebbe annotare loro detrazioni anomale o un'applicazione della normativa che non ritiene adeguata. E ciò potrebbe fare il committente anche in malafede, al solo scopo di non pagare.

Difatti, una delle previsioni più capace di creare gravi aporie è proprio quella di cui al comma 9 del nuovo art. 17-bis del D.L.vo n. 241/1997, che consente al committente di sospendere i pagamenti (dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate competente) anche nel caso in cui i sub-fornitori inviino una richiesta di compensazione delle somme dovute all'erario con crediti per corrispettivi di lavorazioni che siano inesistenti o non esigibili. Di fatto, insomma, il committente è anche giudice dell'esistenza del credito e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata per tali crediti fino a che l'appaltatore non esegue il pagamento in favore dell'erario. Il che consente al committente anche azioni fraudolente

o in mala fede senza che vi sia per l'appaltatore uno strumento efficace e rapido di tutela giudiziale.

Questo effetto, a parere di chi scrive, ancorché patologico è, però, quasi scontato nelle realtà minori. Dal punto di vista generale, è il portato di una scelta legislativa grossolana che inverte i principi fondamentali dell'ordinamento civile. È lo Stato che ha la funzione e i poteri di vigilare e sanzionare e tale potere non può essere calato dalla legge e trasformato in un obbligo contrattuale, perché i rapporti di diritto privato si reggono su regole e logiche del tutto diverse, che presuppongono l'ordinamento come terzo garante delle transazioni.

Questa norma, invece, trasferisce i poteri e doveri di controllo in capo ad una delle parti contrattuali che potrebbe usare tali poteri per sbilanciare l'intero rapporto.

Un piccolo ed ultimo appunto si deve fare all'estensione ai condomini della norma presente. Ciò appare un aggravio non da poco perché il condominio, quando realizza opere di manutenzione, tenta di farlo sempre in economia: non avrà, dunque, la capacità di eseguire i controlli internamente e, nella maggior parte dei casi, dovrà affidare l'incarico al direttore dei lavori che aumenterà il proprio compenso ed i costi complessivi.

Senza contare che questa procedura kafkiana produrrà, soprattutto nei lavori edili, un'aggravio importante del contenzioso che porterà ad un rallentamento nella realizzazione delle opere.

Il provvedimento ha giustamente sollevato molte critiche e dovrà essere convertito entro la fine di dicembre. Difficilmente i passaggi parlamentari potranno, a meno di non stravolgerlo, migliorare gli aspetti critici appena rilevati, anche perché ciò presuppone un ripensamento della tecnica legislativa e del ruolo dello Stato. Un ripensamento che le tendenze attuali manifestano come molto lontano da venire.

Nell'ambito specifico della solidarietà del committente, si è infatti già evidenziato come la nuova norma aggravi una condizione già esistente, risultante da ultimo dalle modifiche da ultimo apportate dal Governo Gentiloni (Decreto Legge del 17/03/2017-N. 25) che ha inopinatamente eliminato ogni beneficio di preventiva escussione, prima previsto come minimo presidio di garanzia a favore del committente.

Le regole sulla solidarietà del committente si sono peraltro ulteriormente complicate al momento applicativo.

Così, relativamente alla responsabilità solidale ex art. 29 del D.LGS 276/2003, un recentissimo orientamento della Cassazione, che appare già consolidato nelle pronunce recenti (cfr. sent. n. 18004 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019), chiarisce che il termine di due anni dalla fine dell'appalto per proporre azione di rivendicazione ha natura di decadenza dal diritto di proposizione dell'azione giudiziale da parte del lavoratore, ma non è opponibile all'azione promossa dall'Ente Previdenziale per il quale il limite è rappresentato dalla prescrizione prevista dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.

L'indirizzo interpretativo, che è stato prontamente fatto proprio dall'INL con nota del n. 9943 del 19 novembre 2019, si fonda sulla discutibile considerazione secondo cui l'estensione dell'interpretazione della decadenza anche agli Enti porterebbe ad un effetto contraddittorio – secondo la Cassazione – per cui sarebbe impensabile che «alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto».

Giova ricordare anche che nella responsabilità del committente coobbligato è compreso il trattamento di fine rapporto ed è stato chiarito che, pur avendo pagato, il committente non potrà surrogarsi al lavoratore verso il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS (Cass. 20/05/2016 nn. 10543 e 10544 e Cass. 22/01/2019 n. 1619).

La prima considerazione è di carattere tecnico.

L'ambito applicativo della norma è quanto mai incerto e ciò deriva dal dictum della Corte Costituzionale che, con interpretazione creativa, apre all'applicazione in generale della responsabilità solidale ai contratti che creano un "decentramento produttivo". Posto che l'orizzonte interpretativo è puntato in maniera molto miope solo alla tutela estrema del lavoratore, che più banalmente – ed inconfessabilmente – comporta sempre maggiori incassi per l'erario, ci si deve chiedere se la solidarietà si estenda anche ai contratti d'opera, o verso con studi professionali, o in generale, in ogni tipo di rapporto giuridico che in qualche modo possa essere ricondotto ad una ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e vantaggio ricavato dalla prestazione.

Senza dilungarsi a trovare in questa sede una soluzione la questione che si deve porre in primis è come affermare un principio di certezza del diritto – o anche un miraggio di esso quantomeno per simulare un reale Stato di diritto – se una norma già di per sé gravosa oltre ogni ragionevolezza, ed afflittiva verso uno dei contraenti, non può essere interpretata con chiarezza nemmeno rispetto all'ambito oggettivo di applicazione.

Anche l'estensione operata dalla Cassazione dell'operatività della norma a favore degli Enti (si veda ad es.: Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/07/2019), n. 18004) pone più di una perplessità.

Se l'azione degli Enti è possibile anche oltre la decadenza di 2 anni, si può concludere che questi potrebbero escutere somme a titolo di contribuzione anche se il lavoratore non ha mai agito per ottenere la retribuzione perché per volontà o per inattività è incappato nella decadenza. Interpretazione che così deporrebbe per un'lecita penalizzazione del dipendente quanto a retribuzione, ma non per la contribuzione che sarebbe svincolata dal principio generale del necessario collegamento con la prestazione e la retribuzione stessa.

Il principio derivante da questi arresti giurisprudenziali, teso ad estendere l'operatività di una norma il cui dettato è chiaro e la cui interpretazione – estensiva – non sarebbe necessaria, appare più orientato da un dogma, quello della efficacia dell'escussione contributiva collegata ad ogni e qualunque prestazione retributiva. E, difatti, l'effetto pratico dell'enucleazione del principio è quello di estendere, oltre il dato letterale, la responsabilità speciale prevista dalla norma sulla solidarietà, a vantaggio degli Enti.

La Cassazione, dietro l'apparente coerenza del ragionamento, in realtà utilizza l'espedito logico del falso sillogismo per arrivare alle conclusioni sopra ricordate. La norma in sé sarebbe molto chiara nella formulazione letterale rispetto al termine di decadenza. La Cassazione (si veda ad es.: Cassazione civile sez. lav., 04/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/07/2019), n. 18004), però, argomenta ponendo come premessa maggiore il fatto che la norma si pone a tutela dei diritti retributivi e contributivi del lavoratore e, come premessa minore, seleziona l'ipotesi secondo cui la mancata azione da parte degli Enti comporterebbe la decadenza e, dunque, la frustrazione del diritto del lavoratore e della ratio della norma, se così interpretata.

La conclusione, innanzitutto, è viziata da un errore logico. L'ipotesi di mancata azione degli Enti è una tra le diverse, che, se prese in considerazione condurrebbero il ragionamento

ad altra conclusione, come per esempio il fatto che lo stesso lavoratore potrebbe decidere di non agire e, dunque, di rinunciare implicitamente al diritto, opzione possibile visto che la legge impone la decadenza quindi la disponibilità del diritto. Se la norma a tutela del diritto del lavoratore è disponibile, la mancata azione degli enti è un elemento ultroneo al ragionamento, dunque nemmeno dovrebbe essere preso come base del sillogismo. Ed ancora, il lavoratore stesso potrebbe segnalare ed avviare in termini l'azione contributiva, non vi è dunque la stretta necessità logica o giuridica di collegare l'azione degli Enti alla tutela del lavoratore ed alla frustrazione della norma ipotizzata dalla Corte.

In ogni caso se è vero che esiste il principio del collegamento "immanente e necessario" tra la prestazione retributiva e quella contributiva, il vizio è anche giuridico. Da un lato il legislatore ha previsto fattispecie per cui, a fronte di una prestazione di tipo retributivo o comunque collegata strettamente e geneticamente al rapporto di lavoro (jobs act offerta conciliativa art. 6 del d. lgs. 23/2015 oppure l'Incentivo all'esodo), le somme sono escluse dall'imponibile contributivo e, dunque, si spezza il collegamento ope legis. La decadenza della norma in discorso, dunque, realizzerebbe il medesimo effetto e non vi è un motivo di ordine sistematico per forzare l'interpretazione in senso inverso rispetto alla previsione letterale.

Dall'altro lato, interpretando a contrario l'argomentazione logica usata dalla Cassazione, ritenendo che l'azione degli Enti sarebbe possibile anche oltre la decadenza di 2 anni, si può concludere che gli Enti potrebbero escutere somme a titolo di contribuzione anche se il lavoratore non ha mai agito per ottenere la retribuzione perché per volontà o per inattività è incappato nella decadenza, interpretazione che così deporrebbe per un lecita penalizzazione del dipendente quanto a retribuzione, ma non per la contribuzione che sarebbe comunque svincolata dal principio del necessario collegamento. Risultato che comunque contraddice la premessa, ovvero sia che la ratio della norma è servente il principio di tutela del lavoratore, perché resterebbe tutelato solo per la contribuzione, il che non appare razionale.

Appare più razionale ritenere che il legislatore, sbilanciando oltremodo il fronte di tutela ed addossando all'impresa committente oneri di responsabilità speciali, abbia però voluto limitare complessivamente tale responsabilità entro i due anni, imponendo la decadenza a salvezza del principio della certezza del diritto.

Non convince, dunque, il dogmatico ragionamento delle plurime sentenze della Cassazione, che appare più orientato da un dogma, quello della efficacia dell'escussione contributiva collegata ad ogni e qualunque prestazione retributiva, difatti, l'effetto pratico dell'enucleazione del principio è quello di estendere, oltre il dato letterale, la responsabilità speciale prevista dalla norma sulla solidarietà, a vantaggio degli Enti.

L'analisi sin qui operata porta anche a una considerazione di carattere sociale e riguarda gli effetti della norma.

L'aggravio della posizione del committente è probabilmente legato ad un malinteso senso di organizzazione fordista e contrattuale del lavoro. Si vede con grande disvalore la filiera produttiva e l'esternalizzazione delle fasi produttive e si vuole obbligare ad ogni costo l'impresa a utilizzare rigidi schemi contrattuali che possono essere governati con facilità.

Il punto però è che il mondo non finisce entro i confini dello Stato e delle sue imposte rigidità. E lo strumento dell'esternalizzazione è uno dei sistemi più moderni per raggiungere obiettivi di eccellenza e alti standard di produttività poiché consente all'impresa di

concentrarsi sul core business, senza disperdere capitali in servizi ultronei che possono essere acquistati sul mercato. Comprimere o sacrificare la possibilità di specializzazione, che è l'altra faccia della medaglia dell'esternalizzazione, è un ulteriore limite alle possibilità di produttività alle imprese italiane. È un modo, insomma, di guardarsi l'ombelico senza rendersi conto che il mondo va avanti e le nostre imprese sono costrette a restare al palo.

Vieppiù che, come visto, da un lato si estende l'ambito di applicazione dall'altro lo si restringe, affermando, contro ogni dato letterale della norma, che il termine decadenziale di due anni, comunque molto lungo, non vale nei confronti della pretesa dello Stato, con una interpretazione giudiziale sempre sbilanciata e che ha pochi appigli con il dato oggettivo.

Per quanto la solidarietà imposta al committente possa essere ritenuta uno strumento utile a scongiurare fenomeni di evasione, il meccanismo legislativo attuale è – irragionevolmente – del tutto sbilanciato, tanto da apparire solo un mezzo dissuasivo, utile solo a fare più facilmente cassa nel breve. Difatti, il committente ha scarsi poteri di controllo verso gli appaltatori della filiera, anche lo stesso DURC ha una dilatazione temporale che non consente un controllo effettivo. Se pure pensassimo ad un committente che volesse riservarsi contrattualmente poteri ispettivi e potesse, per esempio, effettuare una verifica presso il consulente del lavoro dell'ultimo sub appaltatore, pure trovando tutto in regola non potrebbe ragionevolmente rimanere tranquillo. Invero, il privato non può interpretare le norme, mentre i servizi ispettivi dell'INL o degli Enti sì. Seppure lo stesso committente scrupoloso avesse verificato con i migliori professionisti l'applicazione della normativa da parte del sub-fornitore, non si può escludere che il giorno seguente, a seguito di accesso ispettivo, l'INL non riconverta i contratti di lavoro, ovvero ritenga applicabile un livello contrattuale differente per la diversa interpretazione di un ispettore. Ne deriverebbe un verbale di infrazione per tutto il periodo della diversa collocazione oltre ritenute fiscali e contributi diversi e maggiori non versati e relative sanzioni. Di tutto ciò sarebbe responsabile anche (o solo) il committente, posto che il sceglierà il più solvibile.

L'effetto pratico è quello per cui ci si deve attendere una marcata polarizzazione.

L'unico strumento di reale tutela contrattuale non è la scelta del migliore e più onesto sub-appaltatore, ma di quello che può prestare una garanzia bancaria a prima richiesta. A quel punto poco importa se non vengono pagati i lavoratori o violate le norme giuslavoristiche, lo Stato è sicuro di incassare ed il committente sarà sicuro di essere vittorioso in regresso. Poco importa, dunque, se il lavoratore rimane per mesi esposto ad obbligo di agire giudizialmente ed attendere lo stipendio.

Questo tipo di contratti porterà ad una lievitazione dei costi finanziari e alla sottrazione di energie e risorse rispetto al core business delle aziende, a svantaggio delle imprese minori che non hanno la capacità di pretendere e prestare le garanzie. Chi potrà, verificherà sulla carta i sub-fornitori e, posti i rischi, ridurrà all'osso i compensi o tenterà di pagare il più tardi possibile per avere una riserva da eccepire in compensazione in caso di escussione da parte di lavoratori o Enti.

Qui già si possono notare effetti distorsivi, gli stessi che hanno portato alla modifica di quest'anno: piccole imprese o cooperative che lavorano per breve tempo, con contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sconosciute e compiacenti, che non versano contributi, I.V.A. o ritenute fiscali, aperte per un appalto o due e poi chiuse.

Uscendo da questo specifico ambito, l'idea del controllo diffuso a carico dei privati si manifesta anche nella normativa anti riciclaggio che impone oneri di controllo della clientela

in capo a istituti finanziari e professionisti. Se da un lato in tal modo lo Stato realizza lo scopo di creare una rete di sorveglianza capillare su quelli che sono ritenuti gli strumenti del riciclaggio, dall'altro impone ai privati oneri burocratici e di verifica soggetti a sanzione, adempimenti che in alcuni casi non sono facili o addirittura possibili perché il privato non ha poteri di polizia. In una gran parte dei casi, quindi, l'aggravio burocratico si risolve in sterili atti formali senza alcun valore concreto.

La politica della vigilanza diffusa affidata dallo Stato ai privati, da ultimo potenziata con l'ampliamento dell'ambito di operatività del meccanismo della solidarietà nei contratti di appalto qui analizzato, ha l'obiettivo di facilitare la lotta all'evasione, in particolare evitando appalti e subappalti che abbiano scopo elusivo. Tuttavia, c'è il serio rischio che più che combattere l'evasione, la solidarietà si risolverà in un aggravio burocratico enorme che metterà seriamente a rischio la produttività delle imprese di minori dimensioni.

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.